

\Patto parasociale avente ad oggetto azioni di Banca Mediolanum S.p.A. – Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

*Le informazioni essenziali di seguito riportate sono aggiornate alla data del 31 dicembre 2024 (la “**Data Rilevante**”) – rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 20 dicembre 2023 – al fine di tenere conto dell’intervenuta variazione del capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A.*

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob 11971/1999 (il “**Regolamento Consob**”), si rende noto quanto segue.

PREMESSE

- A.** In data 20 dicembre 2017 (la “**Data di Sottoscrizione**”) i signori Ennio Doris (“**ED**”), Lina Tombolato (“**LT**”), Massimo Doris (“**MD**”) e Annalisa Doris (“**AD**”), da un lato, e Fin.Prog. S.a.p.a. (ora FINPROG ITALIA S.p.A. di seguito “**Fin.Prog.**”), T-Invest S.r.l. (“**T-Invest**”) e Snow Peak S.r.l. (“**Snow Peak**”), dall’altro lato, hanno sottoscritto un patto parasociale (il “**Patto Gruppo Doris**”) contenente alcune previsioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF (l’“**Accordo di Sindacato**”) dirette a regolare l’esercizio del diritto di voto inerente alle azioni di Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o la “**Banca**”) possedute dagli aderenti sulle materie rilevanti oggetto di delibera assembleare di BMED, nonché i limiti al trasferimento delle azioni della Banca e dei veicoli societari degli aderenti, come meglio precisato al successivo punto 4.
- B.** In data 13 novembre 2019, per effetto di conferimenti di azioni di BMED da parte di alcuni aderenti all’Accordo di Sindacato in società interamente possedute, hanno aderito all’Accordo di Sindacato: (i) la società LINA S.r.l. (“**LINA**”), al tempo interamente posseduta da ED; e (ii) la società Fiveflowers S.r.l. interamente posseduta da AD (“**Fiveflowers**”) e congiuntamente a Fin.Prog., T-Invest, Snow Peak e LINA, i “**Veicoli**”) (cfr. successivo punto 3).
- C.** Conformemente ai termini e alle condizioni previsti nell’Accordo di Sindacato (cfr. punto 5), al terzo anniversario dalla Data di Sottoscrizione e, quindi, in data 20 dicembre 2020, l’Accordo di Sindacato si è tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori tre anni (il “**Rinnovo 2020**”); per effetto del Rinnovo 2020, l’Accordo di Sindacato ha durata sino al 20 dicembre 2023.
- D.** A seguito della morte di ED avvenuta in data 24 novembre 2021 e della relativa successione ereditaria: (i) in data 12 ottobre 2022, MD e AD hanno nominato: (a) ai sensi dell’art. 2347 c.c., l’Ing. Maurizio Carfagna quale loro rappresentante comune per l’esercizio dei diritti relativi alle n. 57.498 azioni di Fin.Prog. ricevute in comproprietà quali unici eredi di ED; e (b) ai sensi dell’art. 2468 c.c., l’Ing. Maurizio Carfagna quale loro rappresentante comune per l’esercizio dei diritti relativi alla quota indivisa pari all’intero capitale della società LINA ricevuta in comproprietà quali unici eredi di ED; (ii) in data 9 novembre 2022 LT, in qualità di usufruttuario con diritto di voto, e Fin.Prog., in qualità di nudo proprietario senza diritto di voto, hanno sottoscritto un accordo modificativo di usufrutto su n. 23.130.000 azioni di BMED (rappresentative del 3,1134% del capitale sociale), in forza del quale LT ha assegnato, a titolo gratuito, il diritto di voto su dette azioni al nudo proprietario Fin.Prog.
- E.** In data 28 marzo 2023 LT, MD e AD (AD, LT e MD congiuntamente, la “**Famiglia Doris**”), da un lato, Fin.Prog., T-Invest, Snow Peak, LINA e Fiveflowers (congiuntamente alla Famiglia Doris, le “**Parti**” o gli “**Aderenti**”), dall’altro lato – rinnovando e confermando il loro intento

originario che nessuno di essi intende assumere una posizione tale da poter influenzare le decisioni dei competenti organi sociali e/o, più in generale, la gestione della Banca – hanno inteso modificare il Patto Gruppo Doris al solo fine di: (i) adeguarlo ai nuovi assetti proprietari della Banca e dei Veicoli conseguenti al decesso di ED e (ii) eliminare le disposizioni ormai non più applicabili.

- F. Conformemente ai termini e alle condizioni previsti nell'Accordo di Sindacato (cfr. punto 5), decorsi tre anni dalla data del Rinnovo 2020 e, quindi, in data 20 dicembre 2023, l'Accordo di Sindacato si è tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori tre anni (il "**Rinnovo 2023**"); per effetto del Rinnovo 2023, l'Accordo di Sindacato ha durata sino al 20 dicembre 2026.

1. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato sono riconducibili ad un sindacato di voto e ad un patto che pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti rispettivamente ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), del TUF.

2. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato hanno ad oggetto azioni di BMED possedute dalle Parti come indicato al successivo punto 3.

Banca Mediolanum S.p.A. è una società per azioni, con sede legale in Basiglio (MI), Palazzo Meucci, via Ennio Doris, Milano 3, 20080, Partita IVA n. 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 02124090164, capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, capitale sociale (alla Data Rilevante) pari a Euro 600.687.653,40, suddiviso in n. 745.278.391 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le azioni di BMED sono ammesse alle negoziazioni su *Euronext Milan* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO DI SINDACATO E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI

Alla Data Rilevante, i soggetti aderenti all'Accordo di Sindacato sono i seguenti:

Lina Tombolato, nata a Tombolo (PD), il 28 luglio 1947, C.F. TMBLNI47L68L199V.

Massimo Doris, nato a Bassano del Grappa (VI), il 9 giugno 1967, C.F. DRSM67H09A703A.

Annalisa Doris, nata a Bassano del Grappa (VI), il 7 maggio 1970, C.F. DRSNLS70E47A703M.

FINPROG ITALIA S.p.A. (già FIN.PROG. ITALIA S.A.p.A. di Ennio Doris & C.), società per azioni, con sede legale in Milano, Via Senato n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 08998170156, capitale sociale pari a Euro 500.000.000,00, suddiviso in n. 494.050 azioni senza indicazione del valore nominale detenuto come di seguito indicato al presente punto 3.

T-INVEST S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 04988260966, capitale sociale pari a Euro 20.000.000,00 interamente detenuto da LT.

SNOW PEAK S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 06823720963, capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00 interamente detenuto da MD.

LINA S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 10636530965, capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00 detenuto in comproprietà da MD e AD.

Fiveflowers S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 09090160962, capitale sociale pari a Euro 20.000.000,00 interamente detenuto da AD.

Alla Data Rilevante le Parti possiedono le partecipazioni in BMED come riportato nella tabella che segue. Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato si riferiscono a tutte le azioni BMED a qualunque titolo possedute (direttamente e indirettamente) dai componenti della Famiglia Doris alla Data di Sottoscrizione, nonché quelle eventualmente acquisite successivamente secondo le previsioni dell'Accordo di Sindacato medesimo.

Socio di BMED	N. azioni				% su azioni con diritti di voto(*)	% su azioni sindacate
	Piena proprietà	Nuda proprietà senza voto	Nuda proprietà con voto	Usufrutto e voto		
Fin.Prog.	149.029.557	23.130.000	23.130.000(**)		23,1000%	57,4254%
LINA (1)	23.563.070				3,1616%	7,8597%
LT (tramite T-Invest) (2)	50.847.898				6,8227%	16,9608%
LT				23.130.000	3,1035%	7,7152%
MD (direttamente e tramite Snow Peak)	15.021.123				2,0155%	5,0104%
AD (tramite Fiveflowers)	15.075.000				2,0227%	5,0284%
Totale	253.536.648	23.130.000	23.130.000	23.130.000	40,2261%	100,0000%

(*) percentuale calcolata sulla totalità dei diritti di voto inerenti alle azioni ordinarie BMED pari a n. 745.278.391 alla Data Rilevante.

(**) l'usufrutto (senza voto) su tali azioni BMED è attribuito a LT.

(1) quota (ex ED) in comproprietà MD e AD.

(2) in data 13 novembre 2019, LT ha conferito le proprie n. 24.307.595 azioni BMED nella società interamente posseduta T-Invest S.r.l.

Alla Data Rilevante le Parti possiedono le partecipazioni in Fin.Prog. come riportato nella tabella che segue.

Socio di Fin.Prog.	n. azioni			% proprietà	% voto (*)
	piena proprietà	nuda proprietà con voto	usufrutto senza voto		
Comproprietà MD-AD (**)	57.498			11,6381%	11,6381%
LT (***)	31.444		337.948	6,3645%	6,3645%
MD	33.580	168.975		40,9989%	40,9989%
AD	33.580	168.973		40,9985%	40,9985%
Totale	156.102	337.948	337.948	100,0000%	100,0000%

(*) percentuale calcolata sulla totalità dei diritti di voto inerenti alle azioni ordinarie Fin.Prog. pari a n. 494.050.

(**) azioni (ex ED) in comproprietà MD e AD.

(***) partecipazione *post recesso* parziale per n. 5.950 azioni ordinarie in piena proprietà che sono state oggetto di annullamento.

4. CONTENUTO DELL'ACCORDO DI SINDACATO

Le Parti – sull'assunto che nessuna di esse intende assumere un posizione tale da poter influenzare le decisioni dei competenti organi sociali e/o, più in generale, la gestione della Banca – hanno inteso vincolare le azioni BMED dalle stesse detenute nell'Accordo di Sindacato al fine di condividere le scelte da esprimere nell'esercizio dei diritti relativi e/o connessi alle azioni BMED e con l'intento di assicurare stabilità e continuità di indirizzo nella gestione della Banca e del gruppo facente capo alla stessa.

4.1 Vincoli al trasferimento delle azioni di BMED e dei Veicoli

4.1.1 Divieti di trasferimento

L'Accordo di Sindacato prevede un divieto di trasferimento a carico delle Parti come segue: (i) ciascun membro della Famiglia Doris non potrà trasferire alcuna partecipazione dal medesimo posseduta nei Veicoli e/o alcun diritto patrimoniale o diritto di voto o altro diritto amministrativo pertinente alla stessa; e (ii) ciascuna Parte non potrà trasferire alcuna azione BMED sindacata, né trasferire, separatamente dalle predette azioni, alcun diritto patrimoniale o diritto di voto o altro diritto amministrativo pertinente alle azioni BMED sindacate.

4.1.2 Trasferimenti consentiti

Non sono soggetti ai divieti di trasferimento di cui al precedente punto 4.1.1, i trasferimenti di partecipazioni nei Veicoli e/o delle azioni BMED sindacate: (i) approvati da tutte le Parti dell'Accordo di Sindacato; ovvero (ii) che siano effettuati a favore di consanguinei (o società da questi interamente partecipate); ovvero (iii) a favore di società interamente partecipate da una delle predette Parti, o partecipanti integralmente uno degli Aderenti, o interamente partecipate dalla persona che controlla direttamente o indirettamente un Aderente (eventualmente insieme ad altre Parti e/o ai loro rispettivi consanguinei); ovvero (iv) di titolarità dei membri della Famiglia Doris in caso di trasferimenti *mortis causa* a consanguinei.

4.1.3 Acquisti di azioni di BMED e rimedi in caso di OPA

L'Accordo di Sindacato, oltre ad un reciproco obbligo di informativa preventiva in caso di incremento delle partecipazioni nella Banca, prevede che, qualora un acquisto volontariamente fatto da una Parte abbia l'effetto di determinare un obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, la Parte che ha concorso al superamento della soglia rilevante (sia in proprio che per il tramite di società controllate o in concerto con altri ai sensi dell'art. 93 TUF), sarà obbligata (a) a vendere senza indugio un numero di azioni tali da ridurre il numero complessivo delle azioni detenute sotto le soglie rilevanti ovvero a ridurre i relativi diritti di voto in eccedenza e a non esercitare i medesimi diritti ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. e), Regolamento Consob, e, comunque, (b) a tenere manlevate e indenni le altre Parti da ogni obbligo, onere e/o costo relativo o comunque connesso al lancio e all'esecuzione della suddetta offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

4.2 Sindacato di voto

4.2.1 Direttivo dell'Accordo di Sindacato e materie rilevanti

L'Accordo di Sindacato prevede che il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi relativi alle azioni BMED sindacate siano esercitati dagli Aderenti secondo le decisioni assunte da un direttivo (il "**Direttivo**"), composto dai componenti della Famiglia Doris nelle persone di LT, MD (in qualità di

Presidente) e AD, che resterà in carica per tutta la durata dell'Accordo di Sindacato. In particolare, il Direttivo è competente a decidere sulle seguenti materie rilevanti che sono oggetto di delibera dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Banca (le "**Materie Rilevanti**"): **(i)** proposte di nomina degli organi sociali di BMED (previa fissazione del relativo numero), come meglio illustrato al successivo punto 4.2.2; **(ii)** proposte di determinazione dell'emolumento degli amministratori, compresi eventuali piani di remunerazione e incentivazione, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonché delle disposizioni statutarie; **(iii)** proposte di pagamento di dividendi o distribuzioni di riserve; **(iv)** proposte di aumento o riduzione del capitale sociale di BMED o di altre operazioni sul capitale che coinvolgano BMED; e **(v)** proposte su altre materie di competenza dell'assemblea ordinaria o straordinaria di BMED.

Il Direttivo decide su tutte le Materie Rilevanti a maggioranza con il voto favorevole di almeno 2 membri (da computarsi per "teste") per i quali si conteggiano le sole espressioni di voto favorevoli e contrarie. La decisione assunta dalla maggioranza del Direttivo obbligherà ciascun Aderente (e, quindi, i membri della Famiglia Doris e i rappresentanti dei Veicoli) ad esercitare i diritti di voto relativi alle azioni sindacate nelle assemblee di BMED e/o gli altri diritti amministrativi in conformità a quanto deciso dal Direttivo. Qualora i membri del Direttivo non fossero in grado di raggiungere la maggioranza sopra indicata per il verificarsi di una situazione di stallo stante la parità di voti favorevoli e contrari, l'Accordo di Sindacato prevede un periodo di 5 giorni, nel corso del quale i membri del Direttivo dovranno cercare, in buona fede, una soluzione concordata. Qualora, nonostante gli sforzi di entrambi, non si addivenga ad una soluzione concordata, l'Accordo di Sindacato prevede che si intenderà assunta la decisione che sia stata approvata dallo schieramento che includa anche il voto favorevole di MD, il cui voto, in tal caso, varrà doppio.

4.2.2 Nomina degli organi sociali di BMED

Con particolare riferimento alle decisioni relative alla nomina degli organi sociali di BMED di cui al precedente punto 4.2.1, **(i)**, l'Accordo di Sindacato prevede l'impegno degli Aderenti a presentare, da soli o unitamente ad altri soci della Banca, e a votare un'unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di BMED, nel rispetto delle disposizioni statutarie e della normativa di legge e regolamentare applicabile. Quanto alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di BMED è previsto che i candidati da designare siano individuati dal Direttivo¹.

4.3 Deposito delle azioni sindacate

Tutte le azioni della Banca oggetto dell'Accordo di Sindacato sono depositate presso uno o più intermediari autorizzati scelti d'intesa tra le Parti.

5. DURATA DELL'ACCORDO DI SINDACATO

L'Accordo di Sindacato è in vigore a decorrere dalla Data di Sottoscrizione. In data 20 dicembre 2023, decorsi tre anni dalla data del Rinnovo 2020, l'Accordo di Sindacato si è tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori tre anni e, per l'effetto, l'Accordo di Sindacato ha durata sino al 20 dicembre 2026. Alla scadenza, l'Accordo di Sindacato si rinnoverà per ulteriori periodi di 3 anni, salvo che una delle Parti ne abbia dato disdetta mediante invio di una comunicazione scritta in tal senso almeno 6 mesi prima di ogni scadenza.

6. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO DI SINDACATO

¹ Da ultimo in data 22 marzo 2024 il gruppo Doris ha presentato – ai sensi dell'Accordo di Sindacato e giusta delibera del Direttivo – una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di BMED e l'Assemblea di BMED del 18 aprile 2024 ha nominato i componenti dell'organo amministrativo.

In virtù delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato, nessun soggetto controlla individualmente BMED ai sensi dell'art. 93 TUF.

7. DEPOSITO A REGISTRO DELLE IMPRESE

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 21 dicembre 2017. Gli atti di adesione all'Accordo di Sindacato da parte di LINA e di Fiveflowers sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 15 novembre 2019.

La comunicazione del Rinnovo 2020 è stata depositata in data 21 dicembre 2020 presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.

L'Accordo di Sindacato, come modificato in data 28 marzo 2023, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, in data 29 marzo 2023.

La comunicazione del Rinnovo 2023 è stata depositata in data 21 dicembre 2023 presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.

8. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO DI SINDACATO

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Consob, sul sito *internet* di BMED all'indirizzo www.bancamediolanum.it.

03 gennaio 2025